



**NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE
FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA
SOLIDARIETÀ¹**

in vigore fino al 31/12/2016

¹ *Aggiornato con le ultime modifiche approvate il 13/11/14*

Art. 1 - Trattamenti di assistenza

I trattamenti di assistenza di cui all'art.9 della L.29/1/1986 n° 21 ed all'art. 2, comma 1 dello Statuto, consistenti in interventi economici per stato di bisogno, borse di studio, contributo per spese di onoranze funebri, contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti, contributo per spese di assistenza domiciliare, contributo per interruzione di gravidanza intervenuta anteriormente al terzo mese, assegni a favore di associati genitori di figli portatori di handicap e portatori di handicap orfani di associati e contributo a sostegno della maternità, sono disciplinati dal presente Regolamento, in applicazione dei principi e criteri vigenti alla data di adozione dello Statuto, suscettibili di essere modificati o integrati con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati.

Le deliberazioni, dirette ad introdurre ulteriori tipologie di trattamenti di assistenza e di mutua solidarietà, possono essere adottate da parte dell'Assemblea dei Delegati, con predeterminazione delle relative spese, nei limiti dei fondi disponibili, e con il rispetto delle procedure previste dall'art. 39 dello Statuto.

Art. 2 Tipologia dei trattamenti assistenziali

La Cassa può riconoscere:

- a) erogazioni a titolo assistenziale a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare;
- b) borse di studio;
- c) contributo per spese di onoranze funebri;
- d) contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti;
- e) contributo per spese di assistenza domiciliare;
- f) contributo per interruzione di gravidanza intervenuta anteriormente al terzo mese;
- g) assegni a favore di associati genitori di figli portatori di handicap e portatori di handicap orfani di associati;
- h) contributo a sostegno della maternità.

Art. 3 Soggetti destinatari

Il trattamento indicato alla lettera a) di cui all'art. 2 può essere erogato, nei limiti precisati al successivo art. 4, a favore di:

- 1) iscritti alla Cassa al 31 dicembre dell'anno precedente quello di competenza dell'erogazione e comunque al momento della presentazione della domanda;
- 2) titolari di pensioni di ciascun tipo erogate dalla Cassa;
- 3) familiari legati ai soggetti precedentemente indicati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, purché conviventi ed a carico.

I trattamenti indicati alle lett. b), c), d), e), f), g) e h) di cui all'art. 2 possono essere erogati a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari e superstiti come di seguito disciplinato.

Ogni trattamento assistenziale può essere riconosciuto per il medesimo evento:

- una sola volta nello stesso esercizio;

- ad un unico soggetto, anche qualora sussista concorrenza di presupposti a favore di più aventi titolo alla richiesta.

Tutti i trattamenti assistenziali indicati all'art. 2 sono erogati a seguito di valutazione insindacabile dello stato di bisogno effettuata dal Consiglio di Amministrazione, ad esclusione del "contributo per interruzione di gravidanza intervenuta anteriormente al terzo mese" di cui alla lett. f) e al "contributo a sostegno della maternità" di cui alla lett. h).

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente il beneficio assistenziale e da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anche se non legati da vincoli di parentela. Nel caso di separazione legale o divorzio, l'ex coniuge non si considera facente parte del nucleo familiare stesso.

Art. 4 Erogazioni a titolo assistenziale a fronte di eventi con particolare
incidenza sul bilancio familiare

Il Consiglio di Amministrazione accerta lo stato di bisogno per l'erogazione degli interventi economici di cui all'art. 2, lett. a), sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) verifica di eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed esponano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
- b) interruzione per più di tre mesi dell'attività professionale di dottore commercialista da parte di iscritto da almeno tre anni, non titolare di pensione a carico della Cassa o di altra gestione previdenziale, per fatto di malattia, accertato da struttura sanitaria pubblica;
- c) sostenimento di spese, non rimborsabili o indennizzabili, per intervento chirurgico e relativa degenza, dovuti a fatto di malattia, da parte di iscritto alla Cassa da almeno tre anni, che non abbia potuto esercitare, in maniera assoluta, l'attività professionale per almeno tre mesi;
- d) decesso dell'iscritto o pensionato che abbia procurato, a causa della cessazione dell'attività professionale svolta, situazione di grave difficoltà finanziaria al coniuge superstite ovvero ai figli minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Gli interventi di cui alle sovrastanti lettere b) e c) non sono cumulabili tra di loro.

L'intervento di cui alla lettera b), è ragguagliato a non più di 12 mesi di interruzione totale dell'attività professionale e, fermo il minimo mensile costituito da un dodicesimo della pensione minima di vecchiaia erogabile nell'anno di verifica dell'evento indennizzato, è pari, per ciascun mese, alla metà di un dodicesimo del reddito professionale dichiarato dall'iscritto nell'anno precedente, valutabile nel limite massimo, corrispondente a quello di ammissibilità della domanda.

L'intervento di cui alla lettera c) non può eccedere la metà della spesa rimasta a carico dell'iscritto e non può superare l'importo costituito dalla differenza tra il massimale di reddito costituente requisito di ammissibilità della domanda, di cui al comma successivo, ed il reddito effettivamente dichiarato.

Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la sussistenza dello stato di bisogno, a stabilire ed acquisire la documentazione necessaria all'erogazione della prestazione, a contingentare gli interventi per importo, durata e numero ed a fissarne tempi e modalità, sempreché il richiedente ed i componenti il nucleo familiare, con esclusione del de cuius in caso di intervento di cui alla

lettera d), non abbiano dichiarato nell'anno precedente redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione nell'anno di presentazione della domanda. Qualora si renda necessaria un'ulteriore valutazione sulla consistenza patrimoniale del richiedente sarà opportuno produrre documentazione idonea previa presentazione di atto notorio od autodichiarazione.

Qualunque richiesta di intervento assistenziale di cui al presente articolo, deve essere spedita alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti entro 2 anni rispetto alla data di verifica dell'evento causa dello stato di bisogno, salvo gravi impedimenti documentati

Per particolari fattispecie, non rientranti nei criteri di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente disporre l'erogazione di un intervento economico ritenuto adeguato al singolo caso.

Art. 5 Borse di studio

Il Consiglio di Amministrazione emana annualmente bandi di concorso a borse di studio suddivisi per categorie corrispondenti a corsi di frequenza:

- 1- dell'ultimo anno di scuola media inferiore;
- 2- degli anni precedenti l'ultimo di istruzione media superiore;
- 3- dell'ultimo anno di istruzione media superiore che abbia comportato il conseguimento del diploma od il superamento degli esami di maturità;
- 4- di facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi.
- 5- di dottorati di ricerca e di master universitari.

Hanno titolo al beneficio i figli degli iscritti o dei pensionati a carico della Cassa, ovvero i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, i quali associno il requisito del merito a quello dello stato di bisogno, così come disposto dall'art. 2 del presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione può erogare contributi a titolo di borse di studio riservati ai dottori commercialisti iscritti alla Cassa non titolari di pensione per la frequenza di corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, può ripartire le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie.

L'importo della borsa di studio viene determinato annualmente in sede di emanazione di ciascun bando di concorso.

Le relative modalità di erogazione sono riportate nei disciplinari "A" e "B" al presente Regolamento

Art. 6 – Contributo per spese di onoranze funebri

La Cassa riconosce un contributo per spese di onoranze funebri documentate secondo le modalità riportate nel Disciplinare "C" del presente Regolamento.

Art. 7 – Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti

Il contributo per le spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti, è erogato sulla base di un concorso bandito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di erogazione sono quelle riportate nel Disciplinare “D” al presente Regolamento.

Art. 8 – Contributo per spese di assistenza domiciliare

La Cassa riconosce contributi di partecipazione alle spese sostenute per assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori domestici nei casi indicati nel Disciplinare “E” al presente Regolamento.

Art. 9 – Contributo per interruzione di gravidanza intervenuta anteriormente al terzo mese

La Cassa riconosce un contributo per l’interruzione di gravidanza intervenuta anteriormente al terzo mese, che non rientri nella tutela di cui all’art. 73 del D.Lgs. 26/3/2001 n°151 e s.m.i..

Le relative modalità di erogazione sono riportate nel disciplinare "F" del presente Regolamento.

Art. 10 – Assegno a favore di genitori di figli portatori di handicap e portatori di handicap orfani di associati

A favore degli iscritti o pensionati Cassa genitori di figli portatori di handicap può essere erogato un assegno annuo di importo ed alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione. L’assegno è reversibile nei confronti del coniuge dell’iscritto o pensionato deceduto.

Il medesimo assegno può essere erogato ai portatori di handicap orfani di associati.

Le relative modalità di erogazione sono riportate nel disciplinare “G” al presente Regolamento.

Art. 11 - Contributo a sostegno della maternità

La Cassa riconosce a favore delle iscritte che hanno diritto all’indennità di maternità ai sensi degli artt.70 e 72 del D.Lgs. n.151/2001 un contributo a sostegno della maternità.

Le relative modalità di erogazione sono riportate nel disciplinare "H" del presente Regolamento.

Art. 12 – Tutela sanitaria

Nei limiti dei fondi disponibili, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad assicurare, a favore di ciascun Associato, pensionato, dei familiari a carico e del coniuge, prestazioni di forme di tutela sanitaria, nei limiti consentiti dalla legge, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali, in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito.

DISCIPLINARE “A”

DISCIPLINARE PER ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Art.1 - Beneficiari

La Cassa emana annualmente bandi di concorso a borse di studio per figli di dottori commercialisti iscritti alla Cassa, che abbiano frequentato con profitto istituti, scuole ed università statali o legalmente riconosciuti dallo Stato, nell'anno scolastico precedente quello in cui il concorso viene bandito.

Art.2 – Categorie di borse di studio

Sono previste distinte categorie di borse di studio per studenti che nell'anno precedente l'emanazione del bando:

- a) abbiano conseguito la licenza di scuola media inferiore;
- b) abbiano terminato di frequentare corsi di istruzione media superiore fino al penultimo anno di corso;
- c) abbiano conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi di scuola media superiore;
- d) abbiano frequentato facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi
- e) abbiano frequentato dottorati di ricerca e master universitari.

Art.3 – Requisiti di ammissione

I requisiti per l'ammissione sono i seguenti:

- 1) essere figli di dottori commercialisti regolarmente iscritti o titolari di pensione erogata dalla Cassa ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità;
- 2) non essere stati ripetenti nell'anno scolastico oggetto del bando o essere in regola con il corso di studi universitario;
- 3) aver conseguito la promozione, la licenza, il diploma, la maturità, con il giudizio/votazione non inferiori a quelli indicati nel bando.

Gli studenti universitari devono aver conseguito una media non inferiore a quella individuata nel bando;

- 4) appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno di emanazione del bando (con riferimento ai redditi prodotti nell'anno precedente), un reddito imponibile complessivo d'importo non superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno;
- 5) i richiedenti devono dichiarare, all'atto della domanda, di non aver beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce.

Art. 4 – Documentazione

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al bando ed inviata alla Cassa, a pena di inammissibilità, seguendo le modalità contenute nel bando stesso che viene pubblicato sul sito web della Cassa dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà, dal tutore o curatore per i minori o dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

- a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente tre mesi;
- b) copia delle dichiarazioni fiscali dei componenti il nucleo familiare relative ai redditi dichiarati nell'anno di emanazione del bando (riferiti ai redditi prodotti nell'anno precedente);
- c) copia integrale della sentenza di separazione o divorzio nel caso di figli di genitori separati legalmente o divorziati;
- d) certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante quanto richiesto dal bando;
- e) attestazione di pagamento della spesa sostenuta per la categoria di borsa di studio di cui alla lettera "e" dell'art. 2;
- f) ogni altra documentazione richiesta dal bando.

Art.5 – Graduatoria

La graduatoria delle domande di partecipazione, che il Consiglio di Amministrazione della Cassa approverà annualmente e distintamente per ciascun concorso, viene formata secondo il criterio di precedenza inversamente proporzionale all'entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell'anno di emanazione del bando (riferiti ai redditi prodotti nell'anno precedente). A parità di reddito complessivo la precedenza è determinata dalla più alta votazione di merito conseguita relativamente alle borse di studio di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 2 del presente Disciplinare, mentre per quanto riguarda le borse di studio di cui alla lettera e) del medesimo art. 2, la precedenza sarà determinata dalla più alta spesa sostenuta.

in vigore fino al 31/12/2016

DISCIPLINARE “B”

DISCIPLINARE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA

ART.1

Beneficiari

La Cassa emana annualmente bandi di concorso per l'attribuzione di borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa, non titolari di pensione, che abbiano frequentato, nell'anno precedente quello in cui il concorso viene bandito, corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari.

ART.2

Requisiti di ammissione

1. Essere iscritti alla Cassa nell'anno di emanazione del bando.
2. Non essere titolare di trattamenti pensionistici.
3. Aver frequentato il corso.
4. Appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno di emanazione del bando (con riferimento ai redditi prodotti nell'anno precedente) redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno.
5. Non aver beneficiato e non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati dei medesimi corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari.

ART.3

Documentazione

La domanda di partecipazione deve essere redatta, utilizzando il modulo allegato al bando, ed inviata alla Cassa, a pena di inammissibilità, seguendo le modalità contenute nel bando stesso che viene pubblicato sul sito web della Cassa dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità:

- a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente tre mesi;
- b) copia delle dichiarazioni fiscali dei componenti il nucleo familiare relative ai redditi dichiarati nell'anno di emanazione del bando (riferiti ai redditi prodotti nell'anno precedente);
- c) copia integrale della sentenza di separazione o divorzio se intervenuta;
- d) ogni altra documentazione richiesta dal bando.

ART. 4

Graduatoria

La graduatoria delle domande di partecipazione, che il Consiglio di Amministrazione della Cassa approverà annualmente, viene formata secondo il criterio di precedenza inversamente proporzionale all'entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell'anno di emanazione del bando (riferiti ai redditi prodotti nell'anno precedente). A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla più alta spesa sostenuta dal concorrente.

in vigore fino al 31/12/2016

DISCIPLINARE "C"

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER SPESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art.1 – Beneficiari

Il contributo per spese di onoranze funebri è erogato a favore:

- a) degli iscritti o pensionati della Cassa a seguito di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori, purché facenti parte del nucleo familiare ed a carico;
- b) del coniuge o dei figli superstiti che abbiano i requisiti per l'accesso alla pensione indiretta o di reversibilità, in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato della Cassa.

Art.2 - Requisiti

Per poter beneficiare del contributo per spese di onoranze funebri è necessario:

- 1) inviare la domanda entro due anni dalla data dell'evento a pena d'inammissibilità e con le modalità stabilite dalla Cassa;
- 2) che la somma dei redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti, con l'esclusione del de cuius, dichiarati nell'anno precedente a quello dell'evento, risulti di ammontare non superiore a quello fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno.

Art.3 – Entità del contributo

L'ammontare del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In presenza di più soggetti aventi titolo, il contributo viene ripartito proporzionalmente tra gli stessi.

Il contributo può essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

Art.4 – Documentazione

La domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funebri e, se minore, dall'esercente la patria potestà o dal tutore o dal curatore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia riferito alla data del decesso;
- b) certificato di morte;
- c) documentazione afferente le spese sostenute, rimaste effettivamente a carico del richiedente il contributo;
- d) copia della sentenza di separazione, se intervenuta;
- e) ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

DISCIPLINARE “D”

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER SPESE DI OSPITALITÀ IN CASE DI RIPOSO O ISTITUTI DI RICOVERO PER ANZIANI, MALATI CRONICI O LUNGODEGENTI

Art.1 – Beneficiari

Il contributo è erogato a favore:

- 1) degli iscritti alla Cassa;
- 2) dei titolari di trattamenti di pensione erogati dalla Cassa;
- 3) dei coniugi superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
- 4) dei familiari legati ai soggetti precedentemente indicati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, risultanti dallo stato di famiglia;
- 5) dei fratelli degli iscritti non titolari di trattamento pensionistico ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, risultanti dallo stato di famiglia.

Art.2 – Requisiti di ammissione

Hanno titolo a partecipare coloro che dimorino in casa di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti e che sostengano, a proprio carico la retta, che non deve essere soggetta a rimborso parziale o totale da parte di altri enti.

Art.3 – Entità del contributo

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, per la concreta attuazione delle presenti disposizioni, provvede annualmente, nei limiti dell'apposito stanziamento, a determinare l'importo complessivo dei contributi erogabili a titolo di partecipazione alle spese di ospitalità di cui sopra, predisponendo ed emanando il bando relativo.

Il beneficio assistenziale concesso dalla Cassa è costituito da un contributo sulla spesa sostenuta sino a concorrenza massima di Euro 900,00 mensili.

Per i richiedenti non autosufficienti, l'importo mensile massimo è elevato a Euro 1.900,00.

Entrambi gli importi saranno rivalutati annualmente ai sensi dell'art. 16 della L. 21/86 e arrotondati al successivo multiplo di Euro 5,00.

Art.4 – Graduatoria e requisiti

La formazione della graduatoria delle domande di contributo viene effettuata con criterio inversamente proporzionale all'entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il

nucleo familiare del richiedente nell'anno di emanazione del bando (riferiti ai redditi prodotti nell'anno precedente).

Detta somma non dovrà essere superiore al limite di reddito complessivo fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno. A parità di reddito si tiene conto della minore età.

Art.5 – Documentazione

La domanda di partecipazione deve essere redatta, utilizzando il modulo allegato al bando, ed inviata alla Cassa, a pena di inammissibilità, seguendo le modalità contenute nel bando stesso che viene pubblicato sul sito web della Cassa dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità:

- a) certificato di stato di famiglia di data non anteriore tre mesi;
- b) copia delle dichiarazioni fiscali dei componenti il nucleo familiare relative ai redditi dichiarati nell'anno di emanazione del bando (riferiti ai redditi prodotti nell'anno precedente);
- c) copia integrale della sentenza di separazione o divorzio se intervenuta;
- d) certificazione medica idonea a comprovare l'eventuale non autosufficienza del richiedente;
- e) dichiarazione rilasciata dalla struttura dalla quale risulti la permanenza presso la stessa e la misura della retta mensile;
- f) ogni altra documentazione richiesta dal bando.

in vigore fino al 31/12/2016

DISCIPLINARE “E”

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER SPESE DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art.1 – Beneficiari

La Cassa riconosce un contributo per l'assistenza domiciliare ricevuta da personale infermieristico o da collaboratori domestici.

Il contributo è riconosciuto per l'assistenza domiciliare prestata:

- a) agli iscritti e ai pensionati della Cassa;
- b) ai familiari legati da vincolo di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado agli iscritti e ai pensionati della Cassa;
- c) ai fratelli degli “iscritti non pensionati”;
- d) ai fratelli degli “iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa”.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono versare in stato di non autosufficienza così come definito al successivo art. 2.

I soggetti di cui alle lettere b), c) e d) devono risultare nello stato di famiglia degli iscritti e dei pensionati della Cassa ed essere a loro carico.

Art.2 – Definizione di non autosufficienza

Ai fini del presente disciplinare per stato di non autosufficienza si intende l'impossibilità totale, permanente o temporanea, di poter effettuare da solo almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana:

- lavarsi;
- nutrirsi;
- deambulare;
- vestirsi.

Art.3 – Requisiti

Hanno titolo a presentare la domanda gli iscritti o i pensionati della Cassa per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art.1 e che abbiano sostenuto a proprio carico le spese dell'assistenza domiciliare oggetto del contributo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda stessa. La documentazione attestante la spesa dell'assistenza domiciliare può essere intestata anche ai soggetti destinatari della prestazione.

Il richiedente deve appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite per individuare lo stato di bisogno fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Entità del contributo

La misura del contributo è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Documentazione

La domanda deve essere presentata entro l'anno successivo a quello di sostenimento della spesa con le modalità stabilite dalla Cassa, allegando la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
- b) copia delle dichiarazioni fiscali dei componenti il nucleo familiare relative ai redditi dichiarati nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- c) copia della sentenza di separazione, se intervenuta;
- d) certificazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, idonea a comprovare la non autosufficienza, ai sensi dell'art.2 del presente disciplinare, della persona per cui si chiede il contributo;
- e) documentazione fiscale idonea rilasciata dal personale infermieristico che ha prestato l'assistenza domiciliare, contenente il dettaglio della prestazione rilasciata e il costo mensile o annuale;
- f) copia del contratto di lavoro del collaboratore domestico, copia delle ricevute di pagamento delle mensilità, copia delle ricevute comprovanti il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il periodo oggetto della prestazione;
- g) altra documentazione ritenuta necessaria.

in vigore fino al 31/12/2016

DISCIPLINARE "F"

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA INTERVENUTA ANTERIORMENTE AL TERZO MESE

Art.1 Beneficiari

Hanno titolo a presentare domanda le iscritte alla Cassa che hanno subito una interruzione di gravidanza intervenuta anteriormente al terzo mese, che non rientri nella tutela di cui all'art. 73 del D.Lgs. 26/3/2001 n°151 e s.m.i.

Art.2 – Entità del contributo

L'importo dell'assegno è pari ad 1/5 dell'indennità di maternità minima, di cui all'art.70, comma 3, del D.Lgs 151/2001 e s.m.i., prevista per l'anno in cui è avvenuta l'interruzione di gravidanza.

Art.3 – Documentazione

La domanda deve essere presentata entro un anno dal verificarsi dell'evento a pena di inammissibilità e con le modalità stabilite dalla Cassa.

Alla domanda deve essere allegato il certificato medico attestante l'interruzione della gravidanza anteriore al terzo mese di gestazione.

in vigore fino al 31/12/2016

DISCIPLINARE “G”

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI ASSEGNO A FAVORE DI GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIE INVALIDANTI E DI PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIE INVALIDANTI ORFANI DI ASSOCIATI

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti corrisponde, su domanda, a favore di iscritti o pensionati della stessa Cassa che siano genitori di figli conviventi ed a carico (anche naturali o adottivi) portatori di handicap o malattie invalidanti, un assegno annuo di importo ed alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato l'assegno è reversibile al coniuge.

Un medesimo assegno viene erogato ai portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati.

Documentazione

La domanda deve essere presentata in carta semplice, corredata da idonea documentazione medica attestante l'handicap, da certificato di stato di famiglia, e dalle altre documentazioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere nei singoli casi.

ART.1

Beneficiari

Ai sensi dell'art. 2 del Nuovo Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Assistenza e di Mutua Solidarietà, modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti in data 9/03/2000, ed approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro in data 18/09/2000, a norma di quanto disposto dall'art.9 della Legge n. 21 del 29.1.1986, è istituita l'erogazione di un contributo assistenziale a favore di:

- a) Dottori commercialisti, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti, che in presenza di esercizio professionale siano:
 - ◆ Iscritti alla Cassa con 5 anni continuativi di effettiva iscrizione e regolare contribuzione, oppure
 - ◆ Iscritti alla Cassa in data antecedente al riconoscimento dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 2 del presente Disciplinare, con età inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda.

Il quinquennio di iscrizione alla Cassa deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo di cui al presente Disciplinare.

- b) pensionati della Cassa attivi e non, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti.

- c) Portatori di handicap o malattie invalidanti, orfani di genitore esercente l'attività di dottore commercialista, purchè iscritto alla Cassa alla data del decesso.

In caso di decesso dell'iscritto titolare del beneficio, il contributo di cui alle lettere a) e b) è reversibile nei confronti dell'altro genitore del figlio portatore di handicap o malattia invalidante.

In caso di decesso di entrambi i genitori, il contributo è reversibile nei confronti del portatore di handicap o malattia invalidante.

Per ciascun figlio può essere erogato un solo contributo, anche se entrambi i genitori hanno titolo a presentarne domanda.

L'assegno non può essere erogato qualora del medesimo beneficio usufruisca l'altro genitore presso diverso Ente di Previdenza.

ART.2

Handicap e malattia invalidante: nozione

Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, devono intendersi portatori di handicap coloro che presentino una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono tali i soggetti che hanno ottenuto il prescritto riconoscimento dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, come previsto dall'art. 4 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104.

ART.3

Requisito reddituale

Per poter beneficiare dell'assegno di cui al presente Disciplinare, il reddito imponibile dichiarato nell'anno precedente la presentazione della domanda (e quindi prodotto due anni prima) dal nucleo familiare del richiedente, con esclusione di quello del "de cuius" nel caso c), non deve superare l'importo fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione (Euro 46.900 per le domande presentate nell'anno 2001).

Tale requisito deve permanere anche nei successivi anni di erogazione, naturalmente con riferimento al limite di reddito per ciascun anno determinato.

Entro novembre di ogni anno dovrà essere verificata l'entità del reddito del nucleo familiare come composto al momento della verifica stessa.

Non si cumula al reddito la percezione di somme eventualmente riscosse in qualità di beneficiario di polizza assicurativa di qualsiasi tipo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "nucleo familiare" deve intendersi:

- nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art.1 del presente Disciplinare, quello composto dal professionista richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia. Si considera facente parte del nucleo familiare anche il coniuge:
 - non convivente, qualora non separato legalmente o divorziato;
 - separato legalmente o divorziato qualora percepisca l'assegno di mantenimento per il figlio portatore di handicap o malattia invalidante.

- nell'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art.1 del presente Disciplinare, quello composto dall'orfano richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia.

ART.4

Trattamento economico

Il contributo di cui al presente articolo consiste in un "assegno" vitalizio annuo il cui importo viene determinato, e nel tempo eventualmente modificato, dal Consiglio di Amministrazione a seguito di sua valutazione insindacabile.

Per l'anno 2001 e sino ad eventuali modifiche, l'assegno è determinato da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.200.

La decorrenza dell'assegno è fissata al 1° gennaio dell'anno di presentazione della relativa domanda.

ART. 5

Sospensione dell'assegno

L'erogazione dell'assegno è sospesa qualora venga superato il limite di reddito di cui all'art. 3 del presente Disciplinare.

La sospensione interviene a decorrere dall'anno successivo a quello per il quale si è accertato il superamento del limite di reddito.

ART.6

Presentazione della domanda e documentazione

La domanda, deve essere presentata in carta semplice:

- nel caso di cui all'art. 1 lettere a) e b) dal dottore commercialista, o in caso di separazione di fatto dal coniuge;
 - nel caso di cui all'art. 1 lettera c) dall'avente diritto o dal genitore superstite o dal tutore,
- e può essere consegnata direttamente presso gli uffici della Cassa, ovvero inviata mediante raccomandata A/R alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- ◆ certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
- ◆ codice fiscale;
- ◆ dichiarazione da parte dell'altro genitore di non percepire identico beneficio da parte di altro Ente di Previdenza;
- ◆ certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all'ultimo comma dell'art.2 del presente Disciplinare;
- ◆ fotocopia del modello reddituale presentato da ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;

Successivamente alla prima erogazione, dovrà essere inviata ogni anno, contestualmente alla dichiarazione relativa alla situazione reddituale di cui all'art. 3 del presente Disciplinare, un "certificato di esistenza in vita" del portatore di handicap, o una dichiarazione sostitutiva di

certificazione sottoscritta da un genitore o dal tutore del portatore di handicap (a norma dell'art. 2 L. 15 del 4.1.1968 come modificato dall'art. 3 comma 10 L. 127 del 15.5.1997).

ART.7

Cumulo con altri trattamenti

Il contributo di cui al presente Disciplinare, salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art.1, è cumulabile con qualsiasi altro assegno, pensione, indennità o trattamento erogato per il medesimo handicap o malattia invalidante.

ART.8

Equità applicativa

Data la particolare natura dell'istituto assistenziale, il Consiglio di Amministrazione si riserva, nei casi di incerto inquadramento della richiesta di valutare il caso con criteri equitativi, e decidere a propria discrezione.

in vigore fino al 31/12/2016

DISCIPLINARE “H”

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'

Art.1 – Beneficiari

Il contributo è erogato a favore delle iscritte alla Cassa alle quali viene riconosciuta l'indennità di maternità ai sensi degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n.151/2001.

Art. 2 – Entità del contributo

L'importo del contributo è pari ad 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente a quello dell'evento, con un importo minimo garantito pari a Euro 1.700,00. La somma del contributo di cui all'art. 1 e dell'indennità di maternità, riconosciuta ai sensi dell'artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001, non potrà comunque eccedere il limite massimo previsto dal medesimo art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001.

L'importo minimo sarà rivalutato annualmente ai sensi dell'art.16 della L.21/86 e arrotondato al successivo multiplo di Euro 5,00.

Art. 3 – Modalità di erogazione

La Cassa, a seguito dell'erogazione dell'indennità di maternità ex artt.70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001, provvede automaticamente al riconoscimento del contributo senza la necessità di presentare ulteriori domande.